

CXL SEDUTA

VENERDÌ 10 NOVEMBRE 1950

Presidenza del Presidente CONTU

La seduta è aperta alle ore 17 e 45.

FALCHI PIERINA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Commissione speciale per il piano di rinascita economica e sociale della Sardegna.

PRESIDENTE comunica che la Commissione speciale per il piano di rinascita economica e sociale della Sardegna risulta composta dai seguenti consiglieri: Corrias Alfredo, Filigheddu, Gardu e Serra per il Gruppo democristiano; Dessanay, Pirastu e Sotgiu Girolamo per il Gruppo comunista; Melis per il Gruppo sardista; Pernis per il Gruppo monarchico; Asquer per il Gruppo socialista e Senes per il Gruppo misto.

Continuazione della discussione e approvazione della legge regionale 22 giugno 1950: «Ricostituzione del Comune di Pauli Arborea», n. 19; della legge regionale 22 giugno 1950: «Ricostituzione del Comune di Siamaggiore», n. 20; della legge regionale 22 giugno 1950: «Ricostituzione del Comune di Nureci», n. 21; della legge regionale 22 giugno 1950: «Ricostituzione del Comune di Eridania», n. 22; della legge regionale 22 giugno 1950: «Ricostituzione del Comune di S. Antonio Riunaru», n. 23; della legge regionale 22 giugno 1950: «Ricostituzione del Comune di Mogorella», n. 24; della legge regionale 22 giugno 1950: «Ricostituzione del Comune di Villanova Truschedu», n. 25; della legge regionale 22 giugno 1950: «Ricostituzione del Comune di Muroa», n. 26; della legge

regionale 22 giugno 1950: «Ricostituzione del Comune di Tramatza», n. 27; rinviate dal Governo centrale.

(E' in discussione l'articolo 1 della l. r. n. 19).

FALCHI PIERINA, Segretario, dà lettura dell'emendamento Serra-Melis:

«Sopprimere la prima parte dell'articolo fino a "regio decreto 3 marzo 1934, n. 383" e premettere all'articolo 1 della legge la seguente formula: "Il Consiglio Regionale, sentite le popolazioni interessate agli effetti dell'articolo 45 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e col procedimento di cui all'articolo 33 del T. U. della legge comunale e provinciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 3, e col procedimento di cui all'articolo 33 del T. U. della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, ha approvato la seguente legge: Articolo 1 - Il Comune di Pauli Arborea, aggregato a quello di Lunamatrona con regio decreto 23 giugno 1927, numero 1226, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto"».

SERRA, illustrando l'emendamento, fa osservare che ha ritenuto opportuno proporre la stessa formulazione adottata per simili leggi dalla Regione del Trentino Alto Adige, ove vigono disposizioni statutarie in materia, analoghe a quelle vigenti nella Regione Sarda.

COSSU ritiene che la sostanza dell'emendamento Serra-Melis collimi col punto di vista del suo Gruppo. Fa notare che, a suo giudizio, nulla possa ostare a citare nella legge l'articolo 45 dello Statuto speciale per la Sardegna. Prega, ad ogni modo, di far menzione di ciò nella relazione.

Dichiara che il suo Gruppo voterà a favore dell'emendamento.

STARA, *Assessore agli interni*, dichiara di accettare, a nome della Giunta, l'emendamento Serra-Melis e la raccomandazione Cossu.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento Serra-Melis.

(E' approvato)

Art. 2

(legge regionale numero 19)

Il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore agli interni, sentita la competente Giunta provinciale amministrativa, provvederà con suo decreto al riparto patrimoniale ed al regolamento di ogni altro rapporto tra i Comuni di Lunamatrona e di Pauli Arbarei ai sensi del citato testo unico della legge comunale e provinciale.

STARA, *Assessore agli interni*, dichiara di accettare, a nome della Giunta, il testo modificato dalla prima Commissione.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sulla legge regionale 22 giugno 1950 numero 19: «Ricostituzione del Comune di Pauli Arbarei», rinviata dal Governo.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti	38
votanti	37
maggioranza	19
favorevoli	36
contrari	1
astenuti	1

(Il Consiglio approva)

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Asquer - Borghero - Cerioni - Cocco - Colia - Corda - Corona Loddo Claudia - Cossu - Covacovich - Crespellani - Deriu - Dessanay - Era - Falchi Pierina - Filigheddu - Gardu - Giua Elio - Lay - Medda - Melis - Meloni - Murgia - Pasolini - Pernis - Pilo Flores - Pirastu - Sechi Eufemia - Senes - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Stangoni - Stara - Tocco - Torrente - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Contu).

Art. 1.

(legge regionale numero 20)

Sentite le popolazioni interessate agli effetti dell'articolo 45 dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e con il procedimento di cui all'articolo 32 del T. U. della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, il Comune di Siamaggiore aggregato a quello di Solarussa con regio decreto 29 luglio 1927, n. 1453, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Serra-Melis:

«Sopprimere la prima parte dell'articolo fino a "regio decreto 3 marzo 1934, n. 383" e premettere all'articolo 1 della legge la seguente formula: "Il Consiglio regionale, sentite le popolazioni interessate agli effetti dell'articolo 45 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e col procedimento di cui all'articolo 33 del T. U. della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, numero 383, ha approvato la seguente legge:

Art. 1 - Il Comune di Siamaggiore, aggregato a quello di Solarussa con regio decreto 29 luglio 1927, n. 1453, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto"».

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento Serra-Melis.

(E' approvato).

Art. 2

(legge regionale numero 20)

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore agli interni, sentita la competente Giunta provinciale amministrativa, provvederà con suo decreto al riparto patrimoniale ed al regolamento di ogni altro rapporto tra i Comuni di Solarussa e di Siamaggiore ai sensi del citato testo unico della legge comunale e provinciale.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sulla legge regionale 22 giugno 1950 numero 20: «Ricostituzione del Comune di Siamaggiore», rinviata dal Governo.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti	39
votanti	38
maggioranza	20
favorevoli	37
contrari	1
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Asquer - Borghero - Brotzu - Castaldi - Cerioni - Cocco - Colia - Corda - Corona Loddo Claudia - Cossu - Covacovich - Crespellani - Deriu - Dessanay - Era - Falchi Pierina - Filigheddu - Gardu - Giua Elio - Lay - Medda - Melis - Meloni - Murgia - Pasolini - Pernis - Pilo Flores - Pirastu - Sechi Eufemia - Senes - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Stangoni - Stara - Tocco - Torrente.

Si sono astenuti: Presidente Contu).

Art. 1

(legge regionale numero 21).

Sentite le popolazioni interessate agli effetti dell'articolo 45 dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e con il procedimento di cui all'articolo 32 del T. U. della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, numero 383, il Comune di Nureci, aggregato a quello di Senis con regio decreto 13 maggio 1928, numero 1164, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto.

FALCHI PIERINA, Segretario, dà lettura dell'emendamento Serra-Melis:

«Sopprimere la prima parte dell'articolo fino a "regio decreto 3 marzo 1934, n. 383" e premettere all'articolo 1 della legge la seguente formula: "Il Consiglio regionale, sentite le popolazioni interessate agli effetti dell'articolo 45 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e col procedimento di cui all'articolo 33 del T. U. della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, numero 383, ha approvato la seguente legge:

Art. 1 - Il Comune di Nureci, aggregato a quello di Senis con regio decreto 13 maggio 1928, n. 1164, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto" ».

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento Serra-Melis.

(E' approvato).

Art. 2

(legge regionale numero 21)

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore agli interni, sentita la competente Giunta provinciale amministrativa, provvederà con suo decreto al riparto patrimoniale ed al regolamento di ogni altro rapporto tra i Comuni di Senis e di Nureci ai sensi del citato testo unico della legge comunale e provinciale.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sulla legge regionale 22 giugno 1950 numero 21: «Ricostituzione del Comune di Nureci», rinviata dal Governo.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti	40
votanti	39
maggioranza	20
favorevoli	38
contrari	1
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarella - Asquer - Borghero - Brotzu - Castaldi - Cerioni - Cocco - Colia - Corda - Corona Loddo Claudia - Cossu - Covacovich - Crespellani - D'Angelo - Deriu - Dessanay - Era - Falchi Pierina - Filigheddu - Gardu - Giua Elio - Lay - Medda - Melis - Meloni - Murgia - Pasolini - Pernis - Pilo Flores - Pirastu - Sechi Eufemia - Senes - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Stangoni - Stara - Tocco - Torrente.

Si sono astenuti: Presidente Contu).

Art. 1

(legge regionale numero 22)

Sentite le popolazioni interessate agli effetti dell'articolo 45 dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 3, e con il procedimento di cui all'articolo 32 del T. U. della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, numero 383, il Comune di Bidoni, aggregato a quello di Sorradile con regio decreto 24 novembre 1927, numero 2274, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto.

FALCHI PIERINA, Segretario, dà lettura dell'emendamento Serra-Melis:

«Sopprimere la prima parte dell'articolo fino a "regio decreto 3 marzo 1934, n. 383" e premettere all'articolo 1 della legge la seguente formula: "Il Consiglio regionale, sentite

le popolazioni interessate agli effetti dell'articolo 45 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 3, e col procedimento di cui all'articolo 33 del T. U. della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, numero 383, ha approvato la seguente legge:

Art. 1 - Il Comune di Bidoni, aggregato a quello di Sorradile con regio decreto 24 novembre 1927, n. 2274, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto».

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento Serra-Melis.

(E' approvato).

Art. 2

(legge regionale numero 22)

Il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore agli interni, sentita la competente Giunta provinciale amministrativa, provvederà con suo decreto al riparto patrimoniale ed al regolamento di ogni altro rapporto tra i Comuni di Sorradile e di Bidoni ai sensi del citato testo unico della legge comunale e provinciale.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato)

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sulla legge regionale 22 giugno 1950, numero 22: «Ricostituzione del Comune di Bidoni», rinviata dal Governo.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti	39
votanti	38
maggioranza	20
favorevoli	37
contrari	1
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarella - Asquer - Borghero - Brotzu - Castaldi

- Cerioni - Cocco - Colia - Corda - Corona Loddo Claudia - Cossu - Covacovich - Crespellani - Deriu - Dessanay - Era - Falchi Pierina - Filigheddu - Gardu - Giua Elio - Lay - Medda - Melis - Meloni - Murgia - Pasolini - Pernis - Pilo Flores - Pirastu - Sechi Eufemia - Senes - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Stangoni - Stara - Tocco - Torrente.

Si sono astenuti: Presidente Contu).

Art. 1

(legge regionale numero 23)

Sentite le popolazioni interessate agli effetti dell'articolo 45 dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 3, e con il procedimento di cui all'articolo 32 del T. U. della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, numero 383, il Comune di S. Antonio Ruinas, aggregato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1060 a quello di Mogorella-Ruinas (denominazione quest'ultima successivamente modificata in «Ruinas» in base a regio decreto 11 giugno 1936, n. 1314), è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Serra-Melis:

« Sopprimere la prima parte dell'articolo fino a "regio decreto 3 marzo 1934, numero 383" e premettere all'articolo 1 della legge la seguente formula: "Il Consiglio regionale, sentite le popolazioni interessate agli effetti dell'articolo 45 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 3, e col procedimento di cui all'articolo 33 del T. U. della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, ha approvato la seguente legge:

Art. 1 - Il Comune di S. Antonio Ruinas, aggregato con regio decreto 26 aprile 1928, numero 1060, a quello di Mogorella-Ruinas (denominazione quest'ultima successivamente modificata in Ruinas in base a regio decreto 11 giugno 1936, numero 1314), è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto" ».

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento Serra-Melis.

(E' approvato).

Art. 2

(legge regionale numero 23)

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore agli interni, sentita la competente Giunta provinciale amministrativa, provvederà con suo decreto al riparto patrimoniale ed al regolamento di ogni altro rapporto tra i Comuni di Ruinas e di S. Antonio Ruinas ai sensi del citato testo unico della legge comunale e provinciale.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato)

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sulla legge regionale 22 giugno 1950 numero 23: «Ricostituzione del Comune di S. Antonio Ruinas», rinviata dal Governo.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti	39
votanti	38
maggioranza	20
favorevoli	37
contrari	1
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarella - Asquer - Borghero - Brotzu - Castaldi - Cerioni - Cocco - Colia - Corda - Corona Loddo Claudia - Cossu - Covacovich - D'Angelo - Deriu - Dessanay - Era - Falchi Pierina - Filigheddu - Gardu - Giua Elio - Lay - Medda - Melis - Meloni - Murgia - Pasolini - Pernis - Pilo Flores - Pirastu - Sechi Eufemia - Senes - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Stangoni - Stara - Tocco - Torrente.

Si sono astenuti: Presidente Contu).

Art. 1

(legge regionale numero 24)

Sentite le popolazioni interessate agli effetti dell'articolo 45 dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 3, e con il procedimento di cui all'articolo 32 del T. U. della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, numero 383, il Comune di Mogorella, aggregato con regio decreto 26 aprile 1928, numero 1060, a quello di Mogorella-Ruinas (denominazione quest'ultima successivamente modificata in «Ruinas» in base a regio decreto 11 giugno 1936, n. 1314) è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Serra-Melis:

«Sopprimere la prima parte dell'articolo fino a "regio decreto 3 marzo 1934, numero 383", e premettere all'articolo 1 della legge la seguente formula: "Il Consiglio Regionale, sentite le popolazioni interessate agli effetti dell'articolo 45 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 3, e col procedimento di cui all'articolo 33 del T. U. della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, numero 383, ha approvato la seguente legge:

Art. 1 - Il Comune di Mogorella, aggregato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1060, a quello di Mogorella-Ruinas (denominazione quest'ultima successivamente modificata in «Ruinas» in base a regio decreto 11 giugno 1936, numero 1314), è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto"».

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento Serra-Melis.

(E' approvato).

Art. 2

(legge regionale numero 24)

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore agli interni, sentita la competente Giunta provinciale amministrativa, provvederà con suo decreto al riparto patrimoniale ed al regolamento di ogni altro

rapporto tra i Comuni di Ruinas con Mogorella ai sensi del citato testo unico della legge comunale e provinciale.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sulla legge regionale 22 giugno 1950 numero 24: «Ricostituzione del Comune di Mogorella», rinviata dal Governo.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti	38
votanti	37
maggioranza	19
favorevoli	36
contrari	1
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarella - Asquer - Borghero - Brotzu - Bussalai - Cerioni - Cocco - Colia - Corda - Corona Loddo Claudia - Cossu - Crespellani - D'Angelo - Deriu - Dessanay - Era - Falchi Pierina - Filigheddu - Gardu - Giua Elio - Lay - Medda - Melis - Meloni - Murgia - Pernis - Pilo Flores - Pirastu - Sechi Eufemia - Senes - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Stangoni - Stara - Tocco - Torrente.

Si sono astenuti: Presidente Contu).

Art. 1

(legge regionale numero 25)

Sentite le popolazioni interessate agli effetti dell'articolo 45 dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 3, e con il procedimento di cui all'articolo 32 del T. U. della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, numero 383, il Comune di Villanova Truschedu, aggregato a quello di Fordongianus con regio decreto 13 maggio 1928, numero 1163, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Serra-Melis:

« Sopprimere la prima parte dell'articolo fino a "regio decreto 3 marzo 1934, numero 383" e premettere all'articolo 1 della legge la seguente formula: "Il Consiglio regionale, sentite le popolazioni interessate agli effetti dell'articolo 45 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 3, e col procedimento di cui all'articolo 33 del T. U. della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, numero 383, ha approvato la seguente legge:

Art. 1 - Il Comune di Villanova Truschedu, aggregato a quello di Fordongianus con regio decreto 13 maggio 1928, n. 1163, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto».

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento Serra-Melis.

(E' approvato).

Art. 2

(legge regionale numero 25)

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore agli interni, sentita la competente Giunta provinciale amministrativa, provvederà con suo decreto al riparto patrimoniale ed al regolamento di ogni altro rapporto tra i Comuni di Fordongianus e di Villanova Truschedu ai sensi del citato testo unico della legge comunale e provinciale.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sulla legge regionale 22 giugno 1950, numero 25: «Ricostituzione del Comune di Villanova Truschedu», rinviata dal Governo.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti	39
votanti	38

maggioranza	20
favorevoli	37
contrari	1
astenuiti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarella - Asquer - Brotzu - Castaldi - Cerioni - Cocco - Colia - Corda - Corona Loddo Claudia - Cossu - Costa - Covacovich - D'Angelo - Deriu - Dessanay - Era - Falchi Pierina - Filigheddu - Gardu - Giua Elio - Lay - Medda - Melis - Meloni - Murgia - Pasolini - Pernis - Pilo Flores - Pirastu - Sechi Eufemia - Senes - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Stangoni - Stara - Tocco - Torrente.

Si sono astenuti: Presidente Contu).

Art. 1

(legge regionale numero 26)

Sentite le popolazioni interessate agli effetti dell'articolo 45 dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 3, e con il procedimento di cui all'articolo 32 del T. U. della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, numero 383, il Comune di Muros, aggregato a quello di Cargeghe con regio decreto 4 ottobre 1928, numero 2419 è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Serra-Melis:

« Sopprimere la prima parte dell'articolo fino a "regio decreto 3 marzo 1934, numero 383" e premettere all'articolo 1 della legge la seguente formula: "Il Consiglio regionale, sentite le popolazioni interessate agli effetti dell'articolo 45 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 2, e col procedimento di cui all'articolo 33 del T. U. della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, numero 383, ha approvato la seguente legge:

Art. 1 - Il Comune di Muros, aggregato a quello di Cargeghe con regio decreto 4 ottobre 1928, numero 2419, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto».

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento Serra-Melis.

(E' approvato).

Art. 2

(legge regionale numero 26)

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore agli interni, sentita la competente Giunta provinciale amministrativa, provvederà con suo decreto al riparto patrimoniale ed al regolamento di ogni altro rapporto tra i Comuni di Cargeghe e di Muros ai sensi del citato testo unico della legge comunale e provinciale.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sulla legge regionale 22 giugno 1950, numero 26: «Ricostituzione del Comune di Muros», rinviata dal Governo.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti	38
votanti	37
maggioranza	19
favorevoli	36
contrari	1
astenuiti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione:: Amicarella - Asquer - Borghero - Brotzu - Castaldi - Cerioni - Cocco - Colia - Corda - Corona Loddo Claudia - Cossu - Costa - Covacovich - D'Angelo - Deriu - Dessanay - Era - Falchi Pierina - Filigheddu - Gardu - Lay - Medda - Melis - Meloni - Murgia - Pernis - Pilo Flores - Pirastu - Sechi Eufemia - Senes - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Stangoni - Stara - Tocco - Torrente.

Si sono astenuti: Presidente Contu).

Art. 1

(legge regionale numero 27)

Sentite le popolazioni interessate agli effetti dell'articolo 45 dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 3, e con il procedimento di cui all'articolo 32 del T. U. della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, il Comune di Tramatza, aggregato a quello di Milis con regio decreto 29 marzo 1928, numero 819, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto.

FALCHI PIERINA, Segretario, dà lettura dell'emendamento Serra-Melis:

«Sopprimere la prima parte dell'articolo fino a "regio decreto 3 marzo 1934, numero 383" e premettere all'articolo 1 della legge la seguente formula: "Il Consiglio regionale, sentite le popolazioni interessate agli effetti dell'articolo 45 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 3, e col procedimento di cui all'articolo 33 del T. U. della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, numero 383, ha approvato la seguente legge:

Art. 1 - Il Comune di Tramatza, aggregato a quello di Milis con regio decreto 29 marzo 1928, numero 819, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto"».

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento Serra-Melis.

(E' approvato)

Art. 2

(legge regionale numero 27)

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore agli interni, sentita la competente Giunta provinciale amministrativa, provvederà con suo decreto al riparto patrimoniale ed al regolamento di ogni altro rapporto tra i Comuni di Milis e di Tramatza ai sensi del citato testo unico della legge comunale e provinciale.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sulla legge regionale 22 giugno 1950 numero 27: «Ricostituzione del Comune di Tramatza», rinviata dal Governo.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti	39
votanti	38
maggioranza	20
favorevoli	37
contrari	1
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarella - Asquer - Borghero - Brotzu - Castaldi - Cerioni - Cocco - Colia - Corda - Corona Loddo Claudia - Corrias Efisio - Cossu - Covacovich - Crespellani - D'Angelo - Deriu - Dessanay - Era - Falchi Pierina - Filigheddu - Gardu - Lay - Medda - Melis - Meloni - Murgia - Pernis - Pilo Flores - Pirastu - Sechi Eufemia - Senes - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Stangoni - Stara - Tocco - Torrente.

Si sono astenuti: Presidente Contu).

Svolgimento di interrogazione.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'interrogazione Pernis all'Assessore ai lavori pubblici:

«per sapere se sono stati presi provvedimenti, e quali, per una pronta e duratura sistemazione della strada Cagliari-Pula, divenuta in questi ultimi tempi intransitabile ai mezzi normali e tali da incidere notevolmente sulle comunicazioni e sul traffico commerciale fra il capoluogo ed i numerosi centri agricoli situati nei Comuni di Capoterra, Sarrò, Villa S. Pietro, Pula e Teulada». (335)

MURGIA, *Assessore ai lavori pubblici*, fa rilevare che all'Assessorato non è sfuggito lo stato deplorabile della strada Cagliari - Pula - Teulada, ridotta in condizioni di intransitabilità per l'assoluta mancanza di manutenzione, in relazione anche all'importanza che tale strada ha, congiungendo a Cagliari cen-

tri di produzione notevoli, ed essendo una delle più importanti per le comunicazioni della città al Sulcis.

L'Amministrazione Provinciale di Cagliari nulla ha potuto fare sinora per deficienza di mezzi.

L'Assessorato quindi ha ritenuto di dover iniziare un duraturo e radicale ripristino della strada invitando l'Amministrazione provinciale di Cagliari a redigere, d'accordo con lo Assessore stesso, il progetto di sistemazione, comprendente il riassetto del piano viabile con pavimentazione semi-permanente (bitumatura); l'ampliamento delle curve, e ogni altra opera necessaria, compresa l'eventuale costruzione di case cantoniere.

Tale progetto, per accordi già intervenuti, dovrà essere compilato nel termine di due mesi.

La spesa di 550.000.000 è certamente notevole e non può essere finanziata col bilancio ordinario dell'Assessorato, ma poichè tra le opere previste nei finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno sono comprese le sistemazioni definitive delle strade esistenti, si è provveduto ad includere l'opera stessa in un elenco da sottoporre alla Giunta, perchè questa strada sia finanziata coi fondi della Cassa.

L'oratore assicura l'interrogante che svolgerà il più attivo interessamento perchè l'opera abbia una rapida realizzazione.

PERNIS ringrazia per le notizie fornite, ma fa notare che, per la verità, la strada non è in condizioni così deprecabili come è stata descritta nella risposta dell'Assessore.

Ritiene che sarebbe opportuno procedere subito ad inghiaiare la strada per prepararla, in tal modo, alla bitumatura. E poichè ai bordi della strada esistono cumuli di ghiaia che non possono essere sparsi perchè l'Amministrazione provinciale non li ha pagati, invita la Giunta ad aderire alla richiesta di una anticipazione di fondi.

CREPELLANI, *Presidente della Giunta*, comunica che quanto prima verrà presentato un progetto di legge relativo alle anticipazioni di fondi alle Amministrazioni provinciali.

PRESIDENTE sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 19, viene ripresa alle ore 19,20).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Provvedimenti per incrementare l'istruzione pre-elementare e l'assistenza infantile». (71)

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

FILIGHEDDU, *relatore*, rileva che nella prima parte della sua relazione è detto che la Regione avrebbe provveduto con apposita legge alle scuole dell'E.S.M.A.S. Per la verità, dichiara che la Regione ha provveduto per ora soltanto alla costruzione di edifici per tali scuole.

CORONA LODDO CLAUDIA, premesso che farà alcuni rilievi non sullo spirito del progetto di legge, ma sui metodi che secondo il progetto di legge medesimo la Giunta dovrebbe seguire, lamenta, anzitutto, che sia stata data una interpretazione troppo unilaterale all'articolo 5 dello Statuto speciale per la Sardegna. L'articolo, infatti, dovrebbe essere interpretato estensivamente al fine di correggere quanto vi è di errato nella legislazione nazionale.

Afferma che la Regione, data la modestia del suo bilancio, non può sopperire alle gravi deficienze dello Stato in questo campo, e che la Giunta con la sua azione tendente ad integrare le deficienze suddette, esonera il Governo centrale dai suoi doveri verso la Regione. Rileva che in Sardegna non esistono asili che corrispondano interamente ai fini dello sviluppo sia fisico che morale del bambino anche perchè il personale non ha la preparazione necessaria. Inoltre, in questi asili, lo sviluppo della personalità infantile viene soffocato con un indirizzo ben definito.

Fa notare che gli asili esistenti in Sardegna essendo a pagamento non sono democratici e quindi non permettono l'accoglimento di quei bimbi che vivono nell'indigenza e che veramente hanno bisogno di una guida e di sostentamento.

E' del parere che si possa ovviare a queste deficienze adottando un metodo diverso da quello proposto dalla Giunta nel progetto di legge in discussione.

Propone pertanto la creazione di nuovi asili con un nuovo indirizzo e dichiara di non poter accettare la tesi di quei consiglieri che, in sede di Commissione, sostennero che ciò non era possibile per l'esiguità della somma stanziata dal progetto di legge.

Conclude accusando la Giunta di seguire una politica conservatrice per non urtare in nessun modo contro il Governo centrale.

SECHI EUFEMIA fa notare, in riferimento al progetto di legge, che le scuole materne dipendono direttamente dai Comuni, e con la nuova riforma della scuola ogni Comune è tenuto alla istituzione di una scuola materna.

Precisa che le maestre d'asilo, a meno che non svolgano la loro opera solo in sale di custodia, sono tutte diplomate perchè così è richiesto dall'autorità scolastica dalla quale dipendono gli asili. Elogia l'opera svolta in questo campo da molti enti privati e dall'E.S.M.A.S. Sente di dover ringraziare la Giunta per la presentazione del disegno di legge, anche se la somma relativa risulti esigua rispetto allo scopo.

Conclude invitando il Consiglio a dare la sua approvazione al progetto di legge.

AMICARELLI assicura che l'E.S.M.A.S. potrebbe dare il suo aiuto per una sistemazione definitiva delle scuole materne, assumendone la completa amministrazione. Afferma che tutte le insegnanti delle scuole dell'E.S.M.A.S. sono diplomate e che l'Ente collabora con i Sindaci di tutti i partiti perchè i bimbi bisognosi siano aiutati. Assicura che, nelle scuole gestite dall'E.S.M.A.S., esistono, oltre ai bambini che pagano la retta, anche quelli che vengono assistiti gratuitamente. Rivolge un elogio all'operato dei parroci dei paesi per gli aiuti da essi forniti alle scuole materne. Lamenta che tutti i Governi non siano venuti incontro alle necessità che si riscontrano in questo campo. Conclude invitando il Consiglio ad approvare il progetto di legge anche per l'alto fine veramente umano che esso persegue.

FALCHI PIERINA, premesso che nella società non può esservi progresso senza assistenza all'infanzia, fa notare che il problema in discussione appassiona le donne e, soprattutto, le donne politiche.

Constatando che in Sardegna il problema delle scuole materne è sempre più pressante e che tutti i Governi sino ad oggi non si sono resi conto della sua gravità, rileva che questo è un difetto che nasce forse dalla passata concezione liberale della scuola.

Fa notare come nella progettata riforma della scuola il problema dell'istruzione pree-

lementare viene preso in considerazione e, constatata l'attuale frammentarietà della legislazione nazionale in materia, si augura che la riforma possa sanare questo inconveniente.

L'oratore riconosce che anche l'iniziativa privata, pur non essendo indirizzata secondo i suoi desideri, ha costruito degli asili modello come quello di Isili.

Ricorda che la legge regionale 19 giugno 1950, n. 14, ha permesso la costruzione di asili per l'infanzia in centri diseredati, ed esprime la sua fiducia che il Consiglio approverà il disegno di legge in discussione.

BROTZU, *Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione*, afferma che, dopo gli interventi appassionati di Amicarelli e di Falchi Pierina, sarebbe superfluo il suo intervento, ma ritiene necessario rispondere alle critiche mosse da Corona Loddo Claudia alla politica della Giunta.

La Giunta, ovviamente, deve limitarsi molte volte ad un intervento soltanto integrativo rispetto alla legislazione nazionale; ma questo viene sempre compiuto a vantaggio di quelle classi popolari e più disagiate che le sinistre affermano di avere molto a cuore.

Conclude invitando il Consiglio a dare la sua approvazione al progetto di legge.

CORONA LODDO CLAUDIA, per dichiarazione di voto, afferma che il Gruppo comunista, pur mantenendo le critiche rivolte alla Giunta, voterà a favore del passaggio alla discussione degli articoli.

PRESIDENTE mette in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

(E' approvato).

Art. 1

Allo scopo di favorire l'istruzione preelementare e l'assistenza infantile l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sussidi per il funzionamento di asili infantili e di scuole materne che non siano aggregate all'E.S.M.A.S. (Ente Scuole Materne della Sardegna).

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 2

Le domande di cui all'articolo 1, corredate del parere dell'Amministrazione comunale competente per territorio, dovranno essere indirizzate all'Assessorato alla pubblica istruzione entro il 30 novembre.

La concessione dei contributi avverrà con decreto del Presidente della Giunta sulla base di un piano predisposto dall'Assessorato alla pubblica istruzione e approvato dalla Giunta medesima.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Falchi Pierina - Sechi Eufemia:

«Le domande di contributi di cui all'articolo 1, corredate del parere del Provveditore agli studi, devono pervenire all'Assessorato alla pubblica istruzione entro il 30 settembre di ogni anno.

La concessione dei contributi avverrà sulla base di un piano predisposto dall'Assessore alla pubblica istruzione, con decreto del Presidente della Giunta, su deliberazione della Giunta medesima.

Norma transitoria.

Per l'esercizio finanziario 1950 le domande devono pervenire all'Assessorato alla pubblica istruzione entro un mese dalla pubblicazione della presente legge».

Dà quindi lettura dell'emendamento Covacovich - Serra:

«Nel primo comma aggiungere alla parola "parere" la parola "motivato"».

FALCHI PIERINA dichiara di aver presentato il suo emendamento perchè ritiene più logico che il parere sulla concessione dei contributi venga dato dal Provveditore agli studi e non dal Sindaco, che il più delle volte è anche presidente dell'Asilo. Inoltre, poichè il Provveditore agli studi per legge esercita un controllo sugli asili, l'emendamento risulta logico anche da un punto di vista giuridico.

MELIS dichiara, a titolo personale, di accettare l'emendamento.

DESSANAY ritiene che si possa accettare l'emendamento solo per quanto riguarda lo spostamento dei termini mentre si dichiara assolutamente contrario per la parte relativa al parere del Provveditore agli studi.

Fa rilevare che, nei riguardi dell'istruzione preelementare, è proprio l'Amministrazione comunale ad essere più sensibile, tanto più che le scuole materne dovranno sorgere per iniziativa locale. Inoltre, il Provveditore agli studi non può rendersi conto delle necessità locali.

Conclude affermando che la procedura che si vuole introdurre con l'emendamento Falchi - Sechi è antidemocratica.

COVACIVICH accetta l'emendamento Falchi - Sechi anche perchè, egli sostiene, le Amministrazioni comunali darebbero tutte parere favorevole alle richieste di contributi.

SOTGIU GIROLAMO invita le proponenti a ritirare l'emendamento. Ricorda che i Provveditori agli studi hanno emanato una circolare con la quale si invitano i direttori d'istituto ad inibire l'ingresso negli istituti medesimi ai consiglieri della Commissione di inchiesta sulla scuola primaria. Praticamente, sostiene l'oratore, approvando l'emendamento, si fanno dipendere organismi creati dalla Regione da autorità completamente estranee alla Regione stessa.

SECHI EUFEMIA dichiara d'insistere sul suo emendamento poichè la vigilanza sulle scuole materne dipende dall'autorità scolastica.

DESSANAY fa notare che è inammissibile che l'autorità scolastica dello Stato debba controllare i contributi della Regione.

PERNIS chiede se veramente sia necessario il parere dei Provveditori agli studi e propone di lasciar libero l'Assessore di rivolgersi a chi egli stesso ritenga opportuno.

PRESIDENTE avanza il dubbio che con legge regionale si possa richiedere l'intervento del Provveditorato agli studi che è un organo dello Stato. Sospende perciò la seduta per dar modo alla Commissione competente di prendere in esame la questione.

(La seduta, sospesa alle ore 20 e 45, viene ripresa alle ore 21 e 45).

MELIS comunica che la Commissione ha ritenuto di non accogliere l'emendamento lasciando alla Giunta regionale la completa responsabilità dell'erogazione dei fondi.

La Commissione, se ha riconosciuto la fondatezza del rilievo mosso all'emendamento Falchi - Sechi, ha per altro ritenuto di respingere anche la richiesta del parere alle Amministrazioni comunali in quanto si vuole evitare che un asilo, gestito da persona non gradita all'Amministrazione comunale, possa trovarsi in difficoltà nella richiesta del contributo.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento Falchi - Sechi con l'omissione della frase: "...corredate del parere del Provveditore agli studi...".

(E' approvato).

Art. 3

Le spese previste dalla presente legge faranno capo al cap. 92 del bilancio 1950 per l'importo di lire 10 milioni ed al corrispondente capitolo per il bilancio degli anni successivi.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Provvedimenti per incrementare l'istruzione preelementare e l'assistenza infantile».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

LEGISLATURA

CXL SEDUTA

10 NOVEMBRE 1950

presenti 35
votanti 34
maggioranza 18
favorevoli 34
astenuti 1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amica-
relli - Asquer - Borghero - Brotzu - Castaldi
- Cerioni - Cocco - Colia - Corrias Efsio -

Cossu - Costa - Covacovich - Crespellani -
Deriu - Dessanay - Era - Falchi Pierina -
Filigheddu - Gardu - Lay - Medda - Melis -
Murgia - Pazzaglia - Pernis - Pilo Flores -
Pirastu - Sechi Eufemia - Serra - Soggiu Piero
- Sotgiu Girolamo - Stangoni - Stara - Tor-
rente.

Si sono astenuti: Presidente Contu).

- (La seduta è tolta alle ore 21).